Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandra Perrubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 317
Riunione del 8 OTT 2012

C.I.P.S. **C.O.N.I.** **C.M.A.S.**

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio Federale
Roma, 31 agosto – 1 settembre 2012

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

INDICE

PARTE I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

TITOLO I – SOGGETTI FEDERALI
CAPO I - GLI AFFILIATI: SOCIETA' E ASSOCIAZIONI
ART. 1 - Prima affiliazione
ART. 2 – Riconoscimento e denominazione sociale
ART. 3 - Domanda di affiliazione
ART. 4 - Durata dell'affiliazione
ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione
ART. 6 - Morosità di "Società"
ART. 7 – Modifiche agli Statuti delle "Società"
ART. 8 - Rappresentanza delle "Società"
ART. 9 – Fusioni e fusioni per incorporazione di "Società"
ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione
CAPO II - I TESSERATI
ART. 11 - Tesseramento
ART. 12 - Modalità di tesseramento
ART. 13 – Categorie e fasce di età degli Atleti
ART. 14 - Modalità di svincolo
ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati
CAPO III - I TECNICI SPORTIVI
ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO I – MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI
ART. 17 - Modalità di votazione
ART. 18 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali
TITOLO II – GLI ORGANI CENTRALI
CAPO I - LE ASSEMBLEE
ART. 19 - Convocazione
ART. 20 - Rappresentanza
ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti
ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri
ART. 23 - Commissioni di Scrutinio
ART. 24 - Diritto a voto **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ART. 25 - Apertura delle Assemblee Federali
ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze
ART. 27 - Eleggibilità
ART. 28 - Presentazione delle Candidature
ART. 29 - Liste
ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature
ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni
ART. 32 - Votazioni
ART. 33 - Risultati delle votazioni
ART. 34 - Verbali delle Assemblee elettive
ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee
CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE
ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo
ART. 37 - Attribuzioni e prerogative
CAPO III - IL VICE PRESIDENTE
ART. 38 - Attribuzioni e prerogative
CAPO IV - IL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 39 - Convocazione e riunioni
ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni
CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA
ART. 41 - Convocazione e riunioni
CAPO VI - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 42 - Convocazione e riunioni
CAPO VII - I COMITATI DI SETTORE
ART. 43 - Convocazione e riunioni
ART. 44 - Attribuzioni e compiti
CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 45 - Sostituzioni di Consiglieri

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO III - GLI ORGANI TERRITORIALI ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPO I - I COMITATI REGIONALI ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
ART. 46 - Sede e funzionamento .....
CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE .....
ART. 47 - Formalità .....
CAPO III – IL PRESIDENTE REGIONALE ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
ART. 48 - Attribuzioni e prerogative ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
ART. 49 - Convocazione e riunioni .....
ART. 50 - Votazioni .....
ART. 51 - Pubblicità delle deliberazioni .....
ART. 52 - Attribuzioni e prerogative .....
CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE .....
ART. 53 - Attribuzioni e prerogative .....
CAPO VI - IL DELEGATO PROVINCIALE ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
ART. 54 - Attribuzioni e prerogative .....
CAPO VII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI .....
ART. 55 - Modalità di esercizio della vigilanza .....
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE .....
CAPO I - CONSULTA FEDERALE .....
ART. 56 - Consulta Federale .....
CAPO II - SEZIONI PROVINCIALI .....
ART. 57 - Costituzione .....
CAPO III – COMMISSIONI FEDERALI .....
ART. 58 - Commissione Nazionale Giudici di Gara .....
ART. 59 - Commissione Federale Atleti .....
ART. 60 - Entrata in vigore .....

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

PARTE I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

TITOLO I – SOGGETTI FEDERALI

CAPO I - GLI AFFILIATI: SOCIETA' E ASSOCIAZIONI

ART. 1 - Prima affiliazione

1.1 Le Società o Associazioni, di seguito indicate "Società", che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.P.S.A.S. devono essere affiliate ad almeno uno dei seguenti Settori Federali: Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Didattica Subacquea, Nuoto Pinnato e Orientamento.

ART. 2 – Riconoscimento e denominazione sociale

2.1 Le "Società" vengono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione.

2.2 Nella denominazione sociale devono essere indicate la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.

ART. 3 - Domanda di affiliazione

3.1 La domanda di affiliazione può essere proposta in qualsiasi momento.

3.2 La domanda, sottoscritta dal Presidente della "Società" e compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione, deve essere consegnata al Delegato Provinciale competente per territorio e contestualmente inviata in copia alla Segreteria federale.

3.3 La domanda di affiliazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) Atto Costitutivo;
b) Statuto Sociale;
c) elenco dei dirigenti sociali con relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
d) elenco dei soci tesserati;
e) dichiarazione del Presidente della "Società" che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e il possesso da parte degli atleti della certificazione medica, ove richiesta;
f) fotocopia del bollettino di versamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria;
g) copia della domanda di ammissione alla "Sezione Provinciale" (art. 53 dello Statuto federale), se costituita.

3.4 Con la presentazione della domanda di affiliazione, la "Società" accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei dati personali della "Società" come da nota informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, allegata al modulo di iscrizione.

3.5 In particolare la F.I.P.S.A.S. tratterà i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.

3.6 L'affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio federale che l'accoglie.

3.7 Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione la Segreteria federale darà notizie direttamente alla "Società" interessata e al Delegato Provinciale.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

3.8 In caso di mancata accettazione, le relative motivazioni devono essere comunicate al soggetto interessato da parte della Segreteria federale, entro il termine di dieci giorni dalla delibera del Consiglio federale.

ART. 4 - Durata dell'affiliazione

4.1 L'affiliazione ha durata dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio federale fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione

5.1 Il rinnovo dell'affiliazione deve essere eseguito entro il 30 giugno successivo alla data di scadenza effettuando il versamento alla Segreteria federale, tramite bollettino postale, della quota nella misura stabilita dal Consiglio federale, sentita la Consulta federale.

5.2 Trascorso il termine ultimo del 30 giugno, le domande di rinnovo divengono irricevibili, con conseguente decadenza del rapporto associativo con la Federazione.

5.3 Le "Società" che non hanno effettuato il rinnovo nei termini previsti, per affiliarsi dovranno pertanto presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione.

ART. 6 - Morosità di "Società"

6.1 Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti Organi federali comporta la declaratoria di morosità.

ART. 7 - Modifiche agli Statuti delle "Società"

7.1 Ogni modifica dello Statuto Sociale vigente dovrà essere comunicata alla Segreteria federale, unitamente al verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata, per l'approvazione da parte del Consiglio federale, su delega della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

7.2 Di tali cambiamenti deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 8 - Rappresentanza delle "Società"

8.1 La rappresentanza delle "Società" nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente delle stesse o a coloro i quali tale potere sia riconosciuto da norme contenute nei singoli Statuti Sociali, purché in regola con il tesseramento alla Federazione.

ART. 9 - Fusioni e fusioni per incorporazione di "Società"

9.1 Ogni tipo di fusione può avvenire tra due o più "Società" in regola con il pagamento delle quote federali; ogni tipo di fusione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.

9.2 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle "Società" che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della "Società" risultante dalla fusione.

9.3 Nel caso di fusione per incorporazione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della "Società" incorporante.

9.4 In caso di fusione è riconosciuto agli atleti il diritto di opzione in ordine al tesseramento con la "Società" risultante dalla fusione o incorporante, con conseguente possibilità di svincolo.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

9.5 Nell'eventualità in cui i soggetti sopra richiamati decidano di continuare a svolgere l'attività sportiva con il nuovo soggetto creatosi, il vincolo sportivo rimarrà solo per la parte residua.

9.6 Nella fusione la nuova "Società" che sorge acquisirà il rango e l'anzianità federale più elevati tra quelli maturati dagli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo agli stessi.

9.7 In caso di fusione per incorporazione, saranno invece mantenuti il rango e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante che acquisirà, altresì, tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni patrimoniali dei soggetti incorporati.

9.8 Delle fusioni e incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione

10.1 La cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S., nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio federale.

CAPO II - I TESSERATI

ART. 11 - Tesseramento

11.1 Il tesseramento è l'atto che vincola una persona alla F.I.P.S.A.S. in un rapporto giuridico-sportivo.

ART. 12 - Modalità di tesseramento

12.1 Per i singoli Tesserati

a) Con c/c postale.
La persona che intende tesserarsi, può effettuare il versamento della quota a mezzo c/c postale e ritirare l'opuscolo, previa consegna dell'originale del versamento di c/c postale, presso la Sezione Provinciale di pertinenza oppure presso un negozio convenzionato.

b) Con opuscolo per il tramite della Sezione Provinciale.
L'opuscolo può essere direttamente acquistato presso la Sezione Provinciale di pertinenza territoriale.

c) Con opuscolo presso un negozio o un centro convenzionato.
L'opuscolo può essere direttamente acquistato presso un negozio o in un centro convenzionato che consegnerà la parte di pertinenza alla Sezione Provinciale.

12.2 Per i Tesserati appartenenti a Società.

a) A mezzo c/c postale.
La Società può effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista tramite c/c postale.

b) On-line.
Le Società possono acquistare, presso la Sezione Provinciale, gli opuscoli ritenuti necessari e li consegnano, con il rispettivo codice, a ciascun Tesserato. In questo caso l'inserimento dei dati dei soci nel sistema informatico viene effettuato direttamente on line dalla Società.

c) Presso la Sezione Provinciale.
Le Società possono effettuare il tesseramento direttamente presso la Sezione Provinciale di pertinenza territoriale presentando un elenco dei soci che intendono tesserare.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

d) Opuscolo acquistato presso la Sezione Provinciale.

Le Società acquistano preventivamente presso la Sezione Provinciale gli opuscoli nel numero voluto. Compilano e consegnano l'opuscolo al Tesserato e consegnano alla Sezione Provinciale la parte di competenza

12.3 Il tesseramento e il suo rinnovo devono essere effettuati nella Provincia di residenza.

12.4 Gli appartenenti a "Società" devono farsi rilasciare la tessera nella Provincia in cui ha sede la "Società" di appartenenza.

12.5 Il tesserato, previo pagamento della quota associativa prevista, acquisirà o rinnoverà la Tessera federale.

12.6 Questa avrà la validità prescelta dalla Sezione Provinciale di riferimento:

- anno/solare (1 gennaio - 31 dicembre);
- anno/data, con validità di un anno a partire dalla data di tesseramento.

12.7 Per il tesseramento degli atleti extracomunitari devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal CONI secondo la vigente legislazione in materia sportiva

ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti

13.1 Gli atleti tesserati alla FIPSAS sono suddivisi nelle seguenti categorie agonistiche, e non, e fasce di età in dipendenza del settore di appartenenza e della specifica specialità:

13.2 **Settore Attività Subacquee**

Nel Settore Attività Subacquee sono previste le seguenti specialità:

a) Immersione in Apnea

Kids	da 8 a 10 anni
Young	da 11 a 13 anni
Junior Under 16	da 14 a 15 anni
Junior	da 16 a 17 anni
Senior	18 anni e oltre.

La fascia d'età dei Senior è a sua volta suddivisa nelle seguenti categorie:

- Esordienti;
- 3^ Categoria (solo maschile);
- 2^ Categoria;
- 1^ Categoria;
- Elite.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 10 anni.

b) Pesca in Apnea

Non sono previste né categorie né fasce di età.
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

c) Tiro al Bersaglio Subacqueo

Non sono previste fasce di età.
I campionati maschili prevedono 2 categorie: 1ª e 2ª.
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 16 anni.

d) Hockey Subacqueo

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

Ragazzi da 10 a 12 anni
Juniores da 13 a 16 anni
Seniores da 17 a 34 anni
Master 35 anni e oltre
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 10 anni.

e) Rugby Subacqueo

Ragazzi da 10 a 13 anni
Juniores da 14 a 20 anni
Seniores da 21 a 34 anni
Master 35 anni e oltre
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 10 anni.

f) Fotografia Subacquea

Non sono previste né categorie né fasce di età.
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

g) Safari Fotografico Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni per i campionati di Safari Fotografico Subacqueo con uso dell'"ARA" e 14 anni per i campionati Safari Fotografico Subacqueo in Apnea.

h) Video Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.
L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa specialità è 18 anni.

13.3 **Settore Nuoto Pinnato e Orientamento**

Alle società affiliate al Settore è riconosciuto il diritto di utilizzare, in occasione di manifestazioni agonistiche delle relative discipline, a livello nazionale e internazionale, la scritta: "Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee – Nuoto Pinnato
Nel Settore Nuoto Pinnato e Orientamento sono previste le seguenti specialità:

a) Nuoto Pinnato

- Attività Promozionale
  - "Esordienti B" anni 8 e 9
  - "Esordienti A" anni 10 e 11
- Attività Agonistica
  - Categoria "Prima" anni 12 e13
  - Categoria "Seconda" anni 14 e15
  - Categoria "Terza" anni 16 e17
  - Categoria "Juniores" anni 18 e19
  - Categoria "Seniores" anni 20 e oltre
- Attività Amatoriale
  - "Master 25" da anni 25 ad anni 29
  - "Master 30" da anni 30 ad anni 34
  - "Master 35" da anni 35 ad anni 39
  - "Master 40" da anni 40 ad anni 44

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

- ◊ "Master 45" da anni 45 ad anni 49
- ◊ "Master 50" da anni 50 ad anni 54
- ◊ "Master 55" da anni 55 ad anni 59
- ◊ "Master 60" da anni 60 ad anni 64
- ◊ "Master 65" da anni 65 ad anni 69
- ◊ "Master 70" anni 70 e oltre

b) Orientamento

Esordienti da 14 a16 anni.
Assoluti da 17 anni.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le specialità del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento è 12 anni.

13.4 **Settore Acque Interne**
Nel Settore Acque Interne sono previste le seguenti specialità

a. Pesca al colpo
b. Pesca alla Trota con esche naturali in torrente e in lago
c. Pesca con la mosca
d. Carp Fishing
e. Lancio Tecnico (Casting)
f. Pesca con esche artificiali da riva e da natante
g. Pesca con la bilancella

A parte la Pesca con la mosca, i partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

Under 14	da 10 a 14 anni;
Under 18	fino a 18 anni;
Under 23	fino a 23 anni;
Seniores	14 anni e oltre;
Master	60 anni e oltre.

Nella Pesca con la mosca le categorie sono le seguenti:

Under 19	da 10 a 19 anni;
Seniores	14 anni e oltre.

13.5 **Settore Acque Marittime**
Nel Settore Acque Marittime sono previste le seguenti specialità:

a) Canna da riva
b) Surf Casting
c) Canna da Natante
d) Lancio Tecnico con peso di mare
e) Pesca con esche artificiali da riva e da Natante
f) Pesca con la Mosca
g) Bolentino
h) Traina Costiera
i) Traina d'Altura

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

j) Drifting

I partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

Under 13	da 10 a 13 anni;
Under 16	fino a 16 anni;
Under 21	fino a 21 anni;
Under 24	fino a 24 anni;
Seniores	14 anni e oltre;
Over 50	50 anni e oltre;

ART. 14 - Modalità di svincolo

14.1 Il rilascio della Tessera vincola l'Atleta alla propria Società per l'annata agonistica in corso, salvo eventuale vincolo societario pluriennale liberamente accettato e sottoscritto dall'agonista.

14.2 Per annata agonistica si intende:
- per il Nuoto Pinnato-Orientamento l'arco temporale che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo;
- per tutti gli altri Settori l'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.3 L'Atleta che intende tesserarsi per un'altra Società o cessare l'attività agonistica deve comunicare questa sua decisione, per lettera raccomandata o per e-mail, alla Società di appartenenza. La comunicazione deve pervenire entro il 31 agosto nel caso del Settore Nuoto Pinnato-Orientamento o entro il 31 dicembre nel caso degli altri Settori.

14.4 Il trasferimento a un'altra Società può essere ottenuto, con il consenso dell'Atleta, per:
a) scioglimento o mancata partecipazione all'attività agonistica della Società di appartenenza;
b) accordo tra le Società, qualora l'Atleta non abbia ancora iniziato l'attività agonistica, fatta eccezione per il settore Nuoto Pinnato-Orientamento;
c) diniego immotivato, da parte della Società di appartenenza, a iscrivere un Atleta a campionati a carattere individuale; in questo caso l'Atleta deve inoltrare domanda di autorizzazione al trasferimento alla Segreteria Federale e per conoscenza alla Sezione Provinciale, corredandola di idonea documentazione comprovante il diniego da parte della Società di appartenenza. La Segreteria verificherà i fatti e, ove riscontrasse violato il diritto dell'Atleta, lo autorizzerà al trasferimento ad altra Società di sua scelta annullando la Tessera precedente e disponendo per il rilascio di una nuova Tessera.
d) nel caso d'espulsione dalla Società, qualunque sia il motivo, l'Atleta è libero di trasferirsi, presso un'altra Società richiedendo il rilascio di una nuova tessera Atleta, solo per svolgere attività individuale.
e) lo svincolo d'Ufficio potrà avvenire anche per motivi di studio o di lavoro o cambio di residenza; in tali casi si dovrà prescindere dal consenso della "Società" di appartenenza.

L'Atleta, che ottiene il trasferimento, conserverà i diritti sportivi a livello individuale.
In via eccezionale, e solo per il settore Nuoto Pinnato-Orientamento, l'Atleta può ottenere il trasferimento, anche se ha iniziato l'attività agonistica, purché vi sia accordo tra le due Società e vi sia l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva. In questo caso i diritti sportivi:
- individuali restano all'Atleta;
- societari vanno alla Società di appartenenza al momento della loro acquisizione.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati

15.1 I tesserati hanno il diritto di:

a) partecipare all'attività federale;
b) partecipare alle Assemblee delle "Società" cui sono iscritti;
c) partecipare, quali atleti, all'attività agonistica in base ai regolamenti specifici di ciascun Settore;
d) usufruire dei vantaggi, servizi, agevolazioni e provvidenze concesse dalla F.I.P.S.A.S. anche attraverso le "Società" di appartenenza;
e) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.

15.2 Con il tesseramento, qualunque sia la modalità prescelta, il singolo tesserato accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei suoi dati personali come da nota informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, per ogni attività connessa al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.

15.3 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 15 dello Statuto F.I.P.S.A.S. e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.

15.4 La F.I.P.S.A.S. provvede ad assicurare i propri tesserati per i danni che dovessero loro derivare nello svolgimento dell'attività sportiva federale.

CAPO III - I TECNICI SPORTIVI

ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi

16.1 La figura dei Tecnici Sportivi è disciplinata dalla F.I.P.S.A.S. avendo conto del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I.. E' istituito l'Albo dei Tecnici Sportivi.

16.2 All'albo sono iscritti, conformemente all'art. 11 dello Statuto federale, gli allenatori e gli istruttori inquadrati presso le "Società" affiliate alla F.I.P.S.A.S..

16.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita la relativa qualifica e siano stati abilitati all'insegnamento delle discipline sportive Federali e alla preparazione agonistica degli atleti.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I – MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI

ART. 17 - Modalità di votazione

17.1 Le votazioni degli Organi collegiali avvengono, su decisione del Presidente della riunione, in forma manifesta per alzata di mano – prova e controprova – ovvero per appello nominale.

17.2 In caso di elezioni, nomine, votazioni su persone o quando lo richieda la natura dell'argomento, la votazione deve effettuarsi per scrutinio segreto.

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 18 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali

18.1 Delle riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto, a cura del Segretario Generale, apposito verbale che viene controfirmato dal Presidente.

TITOLO II – GLI ORGANI CENTRALI

CAPO I - LE ASSEMBLEE

ART. 19 - Convocazione

19.1 Le Assemblee Nazionali sono indette e convocate dal Presidente federale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 27.3, lettera a) dello Statuto, almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.

19.2 Le Assemblee Regionali sono indette e convocate dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea Regionale; se elettive, queste devono essere celebrate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale elettiva.

19.3 Le Assemblee di Categoria sono indette e convocate dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea di Categoria; le Assemblee di Categoria, di norma, si svolgono in concomitanza con la Assemblea Regionale elettiva.

19.4 Le Assemblee di Settore sono indette e convocate dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 27.3, lettera a) dello Statuto, almeno 60 gg. prima della data fissata per la celebrazione delle relative Assemblee di Settore; se elettive queste devono svolgersi il giorno precedente a quello dell'Assemblea Nazionale elettiva.

19.5 In tutte le Assemblee Federali si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 - commi quinto e sesto dello Statuto.

ART. 20 - Rappresentanza

20.1 Nelle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, i Presidenti delle "Società" affiliate aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 "Società" aventi diritto a voto;
- 2, fino a 200 "Società" aventi diritto a voto;
- 3, fino a 500 "Società" aventi diritto a voto;
- 4, fino a 1000 "Società" aventi diritto a voto;
- 5, fino a 1500 "Società" aventi diritto a voto;
- 6, fino a 2000 "Società" aventi diritto a voto;
- 7, fino a 3000 "Società" aventi diritto a voto;
- 8, fino a 4000 "Società" aventi diritto a voto;
- 10, fino a 5000 "Società" aventi diritto a voto;
- 20, fino a 10.000 "Società" aventi diritto a voto;
- 40, sopra le 10.000 "Società" aventi diritto a voto.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

20.2 Nelle Assemblee Nazionali, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o i loro supplenti, eletti nelle rispettive Assemblee di Categoria, non possono essere portatori di alcuna delega.

20.3 Nelle Assemblee Regionali, i Presidenti delle "Società" affiliate aventi diritto a voto o i loro Delegati appartenenti alla Regione possono essere portatori di:

- 1 delega, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 20;
- 2 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 50;
- 3 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 100;
- 4 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 200;
- 5 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 400;
- 6 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 800.

20.4 Nelle Assemblee di Categoria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto a voto possono essere portatori di massimo 3 deleghe

20.5 Nelle Assemblea di Settore i Presidenti delle "Società" affiliate aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 "Società" aventi diritto a voto;
- 2, fino a 200 "Società" aventi diritto a voto;
- 3, fino a 500 "Società" aventi diritto a voto;
- 4, fino a 1000 "Società" aventi diritto a voto;
- 5, fino a 1500 "Società" aventi diritto a voto;
- 6, fino a 2000 "Società" aventi diritto a voto;
- 7, fino a 3000 "Società" aventi diritto a voto;
- 8, fino a 4000 "Società" aventi diritto a voto.

20.6 Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate. Per le preclusioni alla partecipazione all'Assemblea si fa rinvio all'art. 19.5 dello Statuto.

ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti

21.1 Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso alla Commissione d'Appello federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea sia per omessa che per errata attribuzione di voti.

21.2 Il ricorso, che può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto, deve essere depositato presso la Segreteria federale a pena di irrecevibilità, entro e non oltre 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto autografo del Presidente della "Società" o di chi è legittimato a sostituirlo.

21.3 Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali affiliati contro interessati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria federale le proprie controdeduzioni.

21.4 I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dalla Commissione d'Appello federale e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria federale compila una nota di modifica dell'elenco delle "Società" aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti e i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata alle

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

"Società" interessate dalla Segreteria federale a mezzo pubblicazione sul sito web federale ed esposta nella sede della Verifica Poteri in occasione dello svolgimento delle Assemblee.

21.5 Le decisioni della Commissione d'Appello federale sono definitive.

ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri

22.1 In tutte le Assemblee Federali, le operazioni di verifica poteri sono svolte da Commissioni appositamente costituite, composte da tre membri prescelti tra soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee.

22.2 Le Commissioni Verifica Poteri sono Organi delle Assemblee e sono nominate rispettivamente dal Presidente federale o dal Presidente Regionale.

22.3 Le Commissioni si insediano 14 giorni prima della data dell'Assemblea per verificare le candidature presentate e almeno due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione delle "Società", l'identità dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validità delle deleghe.

22.4 Le Commissioni Verifica Poteri devono redigere apposito verbale delle operazioni compiute e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi avverso l'operato delle Commissioni stesse affinché possa sottoporli all'esame delle competenti Assemblee.

ART. 23 - Commissioni di Scrutinio

23.1 Le Commissioni di Scrutinio, composte, ciascuna, da un Presidente e almeno due componenti nominati rispettivamente dal Presidente federale o dal Presidente Regionale tra i soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee, hanno il compito di provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.

ART. 24 - Diritto a voto

24.1 Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto a voto gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..

24.2 Nelle Assemblee Nazionali hanno altresì diritto di voto i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti o loro supplenti.

24.3 Nelle Assemblee Regionali hanno diritto a voto gli Affiliati della Regione che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..

24.4 Nelle Assemblee di Categoria hanno diritto a voto gli Atleti e i Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

24.5 Nelle Assemblee di Settore Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Didattica Subacquea e Nuoto Pinnato e Orientamento hanno diritto a voto gli Affiliati al Settore che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..

24.6 Nell'Assemblea Nazionale per l'elezione dei 9 membri del Comitato di Settore Acque e Impianti hanno diritto di voto tutti gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..

ART. 25 - Apertura delle Assemblee Federali

25.1 Nell'ora indicata per la costituzione, in prima convocazione, dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni perché possa verificarsi quanto disposto all'art. 25 dello Statuto.

25.2 In caso affermativo, la Commissione interrompe i suoi lavori e passa a redigere il verbale.

25.3 In caso negativo, la Commissione continua i suoi lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione stessa abbia accertato la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

25.4 Il Presidente federale, Regionale o del Comitato di Settore, rispettivamente per la Assemblea Nazionale, Regionale o di Settore, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, ne assume provvisoriamente la presidenza e invita i partecipanti a eleggere l'Ufficio di Presidenza.

25.5 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.P.S.A.S. o da un funzionario appositamente delegato.

ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze

26.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.

26.2 Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale.

26.3 In tutte le Assemblee, il Presidente o, in caso di assenza, il Vice Presidente:

- dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto;
- dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti a essa relativi.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

ART. 27 - Eleggibilità

27.1 Possono essere eletti a cariche Federali solo i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 54 dello Statuto; possesso che sarà dichiarato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione resa in conformità di un modello appositamente predisposto dalla Segreteria competente.

27.2 La mancanza, accertata dopo l'elezione, o il venir meno di uno dei requisiti di cui al predetto art. 54 comportano l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 28 - Presentazione delle Candidature

28.1 **Presidente federale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva.

28.2 **Consigliere federale**
I candidati alla carica di Consigliere federale di cui all'art. 31.5 dello Statuto, devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

28.3 **Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**
I candidati devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale elettiva, unitamente a un'autocertificazione che attesti la prescritta iscrizione all'ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti.

28.4 Per questa candidatura non è necessario essere tesserati alla F.I.P.S.A.S..

28.5 **Presidente Regionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

28.6 **Consigliere Regionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, specificando la Provincia di appartenenza.

28.7 **Rappresentante Regionale di Settore**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, specificando il Settore di appartenenza.

28.8 **Membro del Comitato di Settore**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data della relativa Assemblea di Settore specificando il Settore al quale si intende candidarsi.

28.9 **Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Regionale almeno 15 giorni prima della data dell'apposita Assemblea di Categoria che si terrà in concomitanza con l'Assemblea Regionale.

28.10 Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto o a mezzo di posta elettronica certificata.

28.11 Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

28.12 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica federale. Tutte le candidature devono essere sottoscritte dai candidati.

ART. 29 - Liste

29.1 Sulla base delle candidature espresse e depositate ai sensi del precedente art. 28 e una volta verificate, da parte della relativa Commissione Verifica Poteri, le dichiarazioni rese dai

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, saranno, a cura delle competenti Segreterie, formate distinte liste di candidati per ciascun Organo elettivo da rinnovare, liste che saranno affisse nel luogo di svolgimento dell'Assemblea.

29.2 Le liste dovranno essere siglate dal Presidente che ha convocato l'Assemblea.

29.3 Gli elenchi delle candidature ammesse e quello delle candidature respinte, quest'ultimo con la dichiarazione sintetica delle motivazioni, saranno resi pubblici, a cura della competente Segreteria, immediatamente dopo che la relativa Commissione Verifica Poteri abbia terminato il proprio lavoro.

29.4 Per quanto riguarda gli elenchi delle candidature a cariche nazionali, questi saranno pubblicati sul sito federale.

29.5 Gli elenchi delle candidature alle cariche per gli Organi Territoriali, sia di quelle ammesse che di quelle respinte, saranno affissi in apposito albo presso la sede dell'Organo Territoriale competente entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta decisione.

29.6 Gli elenchi di tutte le candidature sono pubblicati almeno 11 giorni prima della celebrazione delle rispettive Assemblee.

ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature

30.1 Avverso l'ammissione o la reiezione di una o più candidature è ammesso ricorso scritto alla Commissione d'Appello federale da presentarsi entro e non oltre dieci giorni prima della data della Assemblea alla Segreteria federale.

30.2 La Commissione d'Appello federale provvederà all'esame e alle decisioni sui ricorsi pervenuti almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle relative Assemblee.

30.3 Le decisioni della Commissione d'Appello federale sono inappellabili.

30.4 In caso di accoglimento del ricorso, la competente Segreteria dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sul sito internet federale o in appositi albi presso la sede dell'Organo Territoriale competente

ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni

31.1 Entro 15 giorni dal verificarsi della situazione dell'incompatibilità, gli eletti a più cariche federali, centrali e territoriali, devono, a pena di decadenza dalla carica assunta posteriormente, depositare presso la Segreteria federale la dichiarazione di opzione.

31.2 A seguito delle opzioni, subentreranno nelle cariche rimaste vacanti e secondo l'ordine dei voti riportati, i candidati alla stessa carica non eletti che avranno riportato un numero di voti pari almeno alla metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

31.3 Alla proclamazione provvede il Presidente federale, se la carica è nazionale, o il Presidente Regionale, se la carica è territoriale.

ART. 32 - Votazioni

32.1 Tutte le elezioni alle cariche Federali, centrali e territoriali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo.

32.2 Il voto segreto potrà, inoltre, essere richiesto anche in materia diversa dalle elezioni e sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.

32.3 Per l'elezione del Presidente federale e di quello Regionale valgono le norme riportate all'art 26.2 e 26.3 dello Statuto.

32.4 Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

32.5 A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

32.6 Nella elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà essere espressa una sola preferenza.

32.7 Nella elezione dei Consiglieri Federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto, non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a tre.

32.8 Nella elezione dei Consiglieri Federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto potranno essere espresse due preferenze nella categoria degli Atleti e una preferenza nella categoria dei Tecnici.

32.9 Nella elezione dei Comitati di Settore potranno essere espresse preferenze in numero pari a quello degli eligendi.

32.10 Nella elezione del Presidente Regionale, dei Consiglieri Regionali e dei Rappresentanti Regionali di Settore potrà essere espressa una sola preferenza.

32.11 Nella elezione dei Delegati degli Atleti e/o Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale, da effettuarsi in apposite distinte Assemblee di Categoria nell'ambito di ciascuna Regione, potranno essere espresse, per ciascuna categoria, un massimo di preferenze non superiore ai due terzi degli eligendi.

32.12 Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

32.13 ***Assemblea Nazionale***
Il Presidente federale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti l'Assemblea Nazionale, previsti dall'art. 19.2 dello Statuto.

32.14 I 7 Consiglieri Federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto sono eletti da tutti i Presidenti degli Affiliati o da un loro delegato.

32.15 I 5 Consiglieri Federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto sono eletti da tutti i Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi o loro supplenti.

32.16 I 9 membri del Comitato di Settore Acque ed Impianti sono eletti da tutti i Presidenti degli Affiliati o da un loro delegato.

32.17 ***Assemblea Regionale***
Il Presidente Regionale e i Consiglieri Regionali di cui all'art. 49.1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati appartenenti alla Regione o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.18 I Rappresentanti di ciascun Settore federale di cui all'art. 49.1, lettera c) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati di ciascun Settore federale presenti nel territorio regionale con almeno 5 "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.19 ***Assemblea di Categoria***
I Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale previsti dall'art. 19.2. lettera b) dello Statuto sono eletti, rispettivamente dagli Atleti e Tecnici Sportivi di ciascuna Regione, aventi diritti a voto, nella misura di un Delegato ogni 200, o frazioni di 200, Atleti e di un Delegato ogni 40, o frazione di 40, Tecnici Sportivi. Nelle stesse Assemblee di Categoria dovrà essere inoltre eletto un supplente per ogni Delegato.
I Delegati e i loro supplenti dovranno essere eletti proporzionalmente al numero di Atleti o Tecnici di ciascun Settore federale presente in Regione.

32.20 Risulteranno Delegati all'Assemblea Nazionale gli Atleti e i Tecnici Sportivi che, nel proprio ambito e con distinte votazioni, avranno ricevuto il maggior numero di voti, mentre supplenti risulteranno eletti i candidati che seguiranno, per numero di voti, l'ultimo degli effettivi eletti.

32.21 ***Assemblea di Settore***
I membri dei Comitati di Settore Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Didattica Subacquea e Nuoto Pinnato e Orientamento sono eletti dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto di quello specifico Settore o dai loro Delegati.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

32.22 I membri del Comitato di Settore Acque e Impianti sono eletti dai Presidenti di tutti gli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro Delegati.

32.23 In tutte le votazioni per la elezione dei membri dei Comitati di Settore saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

ART. 33 - Risultati delle votazioni

33.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di Scrutinio.

33.2 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi territoriali, unitamente al verbale dei lavori Assembleari, dovranno essere trasmessi alla Segreteria federale, per iscritto ed entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, dal Presidente dell'Organo territoriale che, con il Segretario e con la Commissione di scrutinio, firmerà detti elaborati.

ART. 34 - Verbali delle Assemblee elettive

34.1 Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

34.2 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione di Scrutinio, deve essere conservato presso la Segreteria federale.

34.3 Il verbale dell'Assemblea Regionale è redatto con le medesime formalità: un esemplare viene trattenuto agli atti della Segreteria del Comitato Regionale, l'altro viene trasmesso alla Segreteria federale.

ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee

35.1 Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, Regionale, di Settore o di Categoria va proposto ricorso per iscritto alla Commissione di Appello federale.

35.2 I ricorsi sono proponibili sempre che nel corso delle relative Assemblee sia stata sollevata apposita eccezione che risulti dal verbale dell'Assemblea stessa.

35.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre cinque giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea la cui validità è oggetto del ricorso, e dovrà pervenire alla Segreteria federale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro gli indicati cinque giorni.

35.4 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'esito del ricorso a cura della Segreteria federale che dovrà avvenire entro 48 ore dall'avvenuta decisione.

CAPO II - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo

36.1 Nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo riportati nell'art. 27 dello Statuto, al Presidente è data facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione, a eccezione di quelle dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ART. 37 - Attribuzioni e prerogative

37.1 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio federale e della Giunta Esecutiva persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

CAPO III - IL VICE PRESIDENTE

ART. 38 - Attribuzioni e prerogative

38.1 Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente federale nei casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 39 - Convocazione e riunioni

39.1 La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, mediante posta o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

39.2 La convocazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

39.3 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Revisori dei Conti.

39.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.

39.5 All'inizio della riunione i Consiglieri dovranno preannunciare gli argomenti da trattare nelle "Varie".

39.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente federale o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

39.7 In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano nella carica.

39.8 La prima riunione del Consiglio federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

39.9 Nella sua prima riunione il Consiglio federale, a norma degli artt. 31.2 e 33.1, punto 4 nomina il Vice-Presidente e, a norma degli artt. 33.1, punto 5 e 35.1, elegge, con separate e distinte votazioni, i membri della Giunta Esecutiva (due tra i Consiglieri degli Affiliati e 2 tra i Consiglieri rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici Sportivi.

39.10 Il Consiglio federale, a norma dell' articolo 33.1, punto 10 nomina il Presidente e il Vice Presidente dei Comitati di settore. Gli stessi, di norma, vengono nominati tra i Consiglieri federali o i componenti dei Comitati di Settore.

ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni

40.1 Le deliberazioni del Consiglio federale, reputate di generale interesse per le "Società", o che il Consiglio federale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza delle "Società" o mediante la pubblicazione sull'Organo Ufficiale della Federazione o mediante il sito federale o per il tramite degli Organi territoriali.

40.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare, alle "Società" e ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 41 - Convocazione e riunioni

41.1 La Giunta Esecutiva, composta ai sensi dell'art. 35.1 dello Statuto, è convocata dal Presidente senza obbligo di formalità se non quello del preavviso minimo di 24 ore.

41.2 Il verbale delle riunioni è messo a disposizione dei membri del Consiglio federale.

CAPO VI - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 42 - Convocazione e riunioni

42.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.

42.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.

42.3 Nelle riunioni del Consiglio federale, il Presidente e i componenti del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

CAPO VII - I COMITATI DI SETTORE

ART. 43 - Convocazione e riunioni

43.1 I Comitati di Settore, di cui all'art. 41 dello Statuto, sono convocati dai rispettivi Presidenti mediante lettera contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno sette giorni.

43.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.

43.3 I Comitati di Settore si riuniscono almeno due volte l'anno; di norma, non più di quattro volte l'anno, salvo i casi di effettiva, particolare necessità.

ART. 44 - Attribuzioni e compiti

44.1 Ai Comitati di Settore è demandata la elaborazione degli schemi dei Regolamenti Tecnici e dei programmi di attività sportiva federale, annualmente approvati dal Consiglio federale.

44.2 Per la realizzazione di tali programmi, i Comitati potranno avvalersi anche di Commissioni Regionali e Provinciali di Settore non permanenti, appositamente costituite e disciplinate con delibera della Giunta Esecutiva con proposta articolata del competente Comitato per quanto riguarda la composizione e i compiti che saranno, comunque, di natura consultiva.

44.3 Il Comitato di Settore propone al Consiglio federale:

- programmi annuali di attività;
- delibere di spesa inerenti l'attività del Settore;
- regolamenti particolari delle competizioni.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 45 - Sostituzioni di Consiglieri

45.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio federale o dei Consigli Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art 34 dello Statuto.

TITOLO III - GLI ORGANI TERRITORIALI

CAPO I - I COMITATI REGIONALI

ART. 46 - Sede e funzionamento

46.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio federale, ha sede nella città capoluogo della Regione.

46.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 47 - Formalità

47.1 L'Assemblea Regionale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Regione.

47.2 Eventuali deroghe possono essere consentite dalla Giunta Esecutiva.

47.3 L'Assemblea Regionale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 19 al 35 del presente Regolamento.

CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 48 - Attribuzioni e prerogative

48.1 Il Presidente Regionale:

a) presiede il Consiglio Regionale;
b) firma gli atti del Comitato Regionale;
c) indice e convoca il Consiglio Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
d) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Regionale;
e) ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni Regionali eventualmente costituite, con precisi compiti di natura consultiva, su proposta del Consiglio Regionale, dalla Giunta Esecutiva;
f) convoca l'Assemblea Regionale;
g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione.

48.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

48.3 In particolare, qualora non ne facciano già parte di diritto, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee Regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Delegati Provinciali e i Presidenti delle Sezioni Provinciali costituite ai sensi dell'art. 53 dello Statuto.

48.4 Il Presidente Regionale risponde direttamente al Presidente federale, al Consiglio federale e all'Assemblea Regionale della gestione e amministrazione del Comitato Regionale.

CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 49 - Convocazione e riunioni

49.1 La convocazione del Consiglio Regionale deve avvenire, mediante posta o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

49.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

49.3 Della convocazione devono essere informati i Delegati Provinciali della Regione.

49.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.

49.5 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da trasmettere in copia alla Segreteria federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.

49.6 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di Regione.

49.7 La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

49.8 Nella sua prima riunione il Consiglio, a norma dell'art. 49.2 dello Statuto elegge il Vice-Presidente e il Segretario.

49.9 Alle riunioni del Consiglio Regionale devono essere invitati i Consiglieri Federali residenti nell'ambito regionale.

ART. 50 - Votazioni

50.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano – prova e controprova.

50.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente, per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

ART. 51 - Pubblicità delle deliberazioni

51.1 Le deliberazioni del Consiglio Regionale, reputate di generale interesse per le "Società" o che il Consiglio Regionale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza delle "Società" della Regione o direttamente o per il tramite dei Delegati Provinciali.

51.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare, alle "Società" o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

ART. 52 - Attribuzioni e prerogative

52.1 Il Consiglio Regionale, oltre ai compiti elencati nell'art. 49.12 dello Statuto federale, è competente a:

a) esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
b) esprimere parere, su richiesta del Consiglio federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
c) segnalare al Consiglio federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
d) svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi Centrali Federali.

52.2 Il Consiglio Regionale ha inoltre il compito di coordinare le seguenti iniziative attribuite alle "Sezioni" dall'art. 53 dello Statuto:

a) la promozione e gestione del tesseramento federale;
b) la gestione e organizzazione di gare, manifestazioni e campionati federali;
c) la formazione tecnica e organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie.

52.3 A tal fine il Consiglio Regionale richiederà alle "Sezioni Provinciali" relazione documentata circa lo stato delle iniziative e i risultati connessi inviando poi al Consiglio federale, semestralmente, proprie valutazioni e suggerimenti.

52.4 Il Consiglio Regionale ha inoltre il compito di:

a) proporre, seguire e valutare tutte le leggi regionali che possano riguardare le attività federali. Dell'avanzamento dei lavori e dello stato dell'arte delle stesse dovrà essere in ogni momento tenuto aggiornato il Consiglio federale;

b) promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
c) promuovere e assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
d) assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione e aggiornamento tecnico dei giudici di gara regionali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 53 - Attribuzioni e prerogative

53.1 Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio federale.

53.2 Il Delegato Regionale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

53.3 Il Delegato Regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di "Società" aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato Regionale.

53.4 In questo caso il Delegato Regionale provvederà all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato Regionale.

53.5 Detta Assemblea sarà convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 45 dello Statuto.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali

CAPO VI - IL DELEGATO PROVINCIALE

ART. 54 - Attribuzioni e prerogative

54.1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio federale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, sentite le "Società" affiliate della Provincia.

54.2 Il Delegato Provinciale:

- rappresenta, non dal punto di vista legale, la Federazione e in tale veste è componente di ogni Organo consultivo previsto da leggi e regolamenti;
- partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo della "Sezione Provinciale", costituita ai sensi dell'art. 53 dello Statuto;
- vigila sull'osservanza degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Sezione stessa con la Federazione riferendo con immediatezza alla Segreteria eventuali inadempimenti;
- relaziona al Consiglio federale e al Comitato Regionale di competenza, con cadenza annuale, l'attività svolta.

CAPO VII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 55 - Modalità di esercizio della vigilanza

55.1 Gli Organi territoriali sono tenuti a inviare alla Segreteria federale un rendiconto delle somme spese con allegate copie degli ordinativi di pagamento, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta.

55.2 Il rendiconto sarà reso in conformità al modello approvato dal Consiglio federale.

55.3 La rendicontazione delle spese sarà effettuata con cadenza trimestrale, allegando copia degli estratti conto bancari e delle ricevute attestanti i pagamenti eseguiti.

55.4 Il competente ufficio della Segreteria federale, verificata la regolarità, attribuirà nei corrispondenti programmi i costi sostenuti.

55.5 Il rendiconto dovrà essere redatto su carta intestata della Federazione e sottoscritto in calce dal Rappresentante dell'Organo Territoriale che lo presenta.

55.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, il rendiconto verrà restituito all'Organo Territoriale con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

55.7 Il Consiglio federale provvederà all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico all'Organo Territoriale delle somme rendicontate.

55.8 Se gli elementi costitutivi del rendiconto e i contenuti della relazione rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, la Segreteria ne informerà dettagliatamente il Consiglio federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato.

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Orsenigo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - CONSULTA FEDERALE

ART. 56 - Consulta federale

56.1 Il Presidente federale, una o più volte l'anno, convoca la Consulta federale.

56.2 La riunione della Consulta può essere estesa, ove opportuno, anche ai Delegati Provinciali e ai Presidenti delle Sezioni Provinciali.

CAPO II - SEZIONI PROVINCIALI

ART. 57 - Costituzione

57.1 Gli Affiliati, previa autorizzazione del Consiglio federale, costituiscono un'Associazione Provinciale o Interprovinciale, così come previsto dall'art. 53 dello Statuto.

57.2 In ogni Provincia può essere costituita una sola "Sezione Provinciale" alla quale devono aderire tutte le "Società" della Provincia stessa.

57.3 A questo proposito, le "Società", contestualmente alla domanda di affiliazione, devono attestare di far parte della costituita Sezione o di aver fatto domanda di associazione.

CAPO III – COMMISSIONI FEDERALI

ART. 58 - Commissione Nazionale Giudici di Gara

58.1 La Commissione Nazionale Giudici di Gara ha funzioni di natura consultiva, è composta dal Presidente e dai Coordinatori Nazionali GdG di Settore e ha il compito di mantenere il rispetto dei Regolamenti Tecnici dei Settori agonistici e assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio federale in merito alla preparazione e alla gestione dei Giudici di Gara.

58.2 Compiti e organizzazioni sono disciplinati da apposito specifico Regolamento.

ART. 59 - Commissione federale Atleti

59.1 La Commissione federale Atleti ha durata quadriennale e funzioni consultive. Per la composizione, l'organizzazione e i compiti si fa riferimento al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti emanato dal C.O.N.I..

ART. 60 - Entrata in vigore

61.1 Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..